SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 recante «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 122, comma 9 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede, tra l'altro, che con delibera del Consiglio dei ministri vengono stanziate apposite risorse finanziarie, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per l'acquisizione dei beni e per le attività di cui al medesimo art. 122, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 3 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 con il quale, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato incrementato di 1.650 milioni di euro;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con cui il dott. Domenico Arcuri è stato nominato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in attuazione al citato art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20 marzo 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, è disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, intestata al suddetto commissario straordinario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

20A02133

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 aprile 2020.

Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e in particolare l'art. 22, lettera *a)* e lettera *b)*;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ed in particolare l'art. 20;

Viste le raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (14), 77 (1999) approvate dal Comitato permanente della convenzione di Berna, relative alle introduzioni di specie alloctone, alla loro eradicazione e alle misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare;

Vista la raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive adottata dal Comitato permanente della convenzione di Berna nel dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Viste le «Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. natura 27, Min. ambiente - INFS, 2007), per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE;

Viste le «Linee guida per la traslocazione di specie vegetali spontanee» (Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T., Quad. Cons. natura 38, Min. ambiente - ISPRA, 2013);

Viste le «*Guidelines for reintroductions and other conservation translocations*», dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. V. 1.0. Gland Switzerland. IUCN SSC (2013), che descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate alla conservazione;

Viste le linee guida dell'*International Plant protection Convention* del 2017 «*International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 3: Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms*». *Food and Agriculture Organization of the United nations, Rome* https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms - https://www.ippc.int/en/publications/600/

Visto il codice di condotta «*Code of conduct for the import and release of exotic biological control agents*». *1995 Report of the conference of the FAO - Twenty-eight session*. http://www.fao.org/docrep/x5585E/x5585e0i.htm

Visto il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-*bis* della legge n. 157/1992»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il regolamento delegato UE n. 2018/968 della Commissione del 30 aprile 2018, che integra il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 «Regolamento recante ulteriori modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Considerato che la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce attraverso i piani d'azione nazionali per specie faunistiche o floristiche in pericolo e le linee guida per il contenimento di specie che arrecano danni alla fauna o flora autoctona, redatti con il contributo tecnico-scientifico dell'ISPRA, gli indirizzi utili per definire una strategia di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Vista la competenza in materia affidata alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico e la nomina del dott. Carlo Zaghi quale direttore generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2020;

Sentito il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 1518 del 12 febbraio 2020;

Sentito il Ministero della salute che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 3325 del 12 febbraio 2020;

Sentito il consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13, comma 2 della legge 28 giugno 2006, n. 132, che ha espresso parere favorevole sul presente schema di decreto ministeriale con la delibera n. 70/2020 del 6 marzo 2020;

Acquisito il parere n. 51/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce:

a) i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

b) i criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Art. 2.

Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone

1. Lo studio di fattibilità di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è redatto sulla base degli elementi indicati nell'allegato 1.

2. Lo studio di fattibilità tiene conto delle indicazioni tecniche pubblicate dal SNPA e, ove presenti, dei piani d'azione e delle linee guida nazionali o internazionali.

3. Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorità, quando possibile, agli interventi di conservazione *in situ* delle popolazioni residue della specie, anche favorendone l'espansione naturale.

4. La valutazione dello studio di cui al comma 1 è operata dall'amministrazione regionale o dall'ente di gestione dell'area protetta nazionale, anche con il supporto dell'ISPRA o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente ove competente. La valutazione deve considerare l'opportunità dell'intervento, la realizzabilità, la probabilità di successo e il contributo al miglioramento dello stato di conservazione della specie; inoltre vanno valutati i possibili rischi e impatti ambientali, sanitari e socioeconomici nell'area di prelievo e nell'area in cui viene effettuata la reintroduzione o il ripopolamento, nonché le misure di contenimento dei possibili rischi.

5. Gli interventi approvati conformemente all'art. 22, lettera *a)* della direttiva 92/43/CEE sono da considerarsi connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Art. 3.

Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone

1. Gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto dei seguenti elementi:

a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione;

b) area interessata dall'immissione;

c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;

d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona;

e) valutazione della probabilità di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti;

f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione;

g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona;

h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona;

i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione.

2. Lo studio del rischio fornisce informazioni su tutti gli elementi indicati nell'allegato 2 per l'immissione di specie usate come Agenti di controllo biologico e nell'allegato 3 per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico.

3. Lo studio del rischio deve essere condotto con approccio olistico e interdisciplinare, basato su documentate informazioni tecnico-scientifiche e tenere conto delle indicazioni tecniche del SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale.

4. Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli habitat naturali ed alle specie, deve essere svolta una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona.

5. L'autorizzazione indica il contesto temporale e spaziale di validità della deroga e fornisce le eventuali prescrizioni.

6. Il divieto di immissione di specie non autoctone si applica anche agli ambienti artificiali o alle strutture di contenimento rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2020

Il direttore generale: ZAGHI

ALLEGATO *1*

CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REINTRODUZIONE E IL RIPOPOLAMENTO DI SPECIE AUTOCTONE.

a) Esposizione critica delle motivazioni dell'intervento nel quadro dello stato di conservazione delle specie a scala biogeografica.

b) Inquadramento dell'intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali (azione prevista da piani d'azione nazionali; azione prevista da linee guida, strategie o piani d'azione internazionali; inclusione della specie in liste rosse nazionali ed internazionali, *ecc)*.

c) Valutazione dello status legale del taxon (specie nell'ambito del presente decreto) in oggetto (inclusione in altre direttive e convenzioni, *ecc)*.

d) Indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all'entità faunistica oggetto dell'intervento:

1. posizione sistematico-tassonomica dell'entità faunistica o floristica originariamente presente;

2. principali caratteristiche biologiche ed ecologiche del taxon;

3. distribuzione pregressa;

4. struttura genetica di popolazione;

5. caratteristiche ambientali presenti nell'area in cui si intende operare l'intervento nel periodo precedente l'estinzione e il declino locale dell'entità di interesse;

6. cause e periodo di declino o estinzione.

e) Verifica della disponibilità di fondatori o di materiale vegetale di propagazione, con i seguenti requisiti:

1. appartenenza allo stesso taxon della popolazione originariamente presente, ove possibile a livello sottospecifico;

2. compatibilità genetica con la struttura genetica di popolazione della specie oggetto di recupero;

3. appartenenza ad una popolazione per la quale il prelievo dei fondatori non costituisca un fattore di rischio;

4. provenienza da aree con condizioni ecologiche il più possibile simili a quelle dell'area di intervento;

5. gestione dello stock secondo i principi della moderna biologia della conservazione dal punto di vista genetico-demografico nel caso esso provenga dalla cattività o da popolazioni presenti in natura, ma fortemente manipolate;

6. appartenenza ad una popolazione la cui idoneità sanitaria sia stata verificata con indagini mirate, condotte su base campionaria.

f) Analisi dei parametri biologici dell'entità faunistica o floristica oggetto dell'intervento, con particolare riferimento alle esigenze ecologiche e all'individuazione dei principali fattori limitanti.

g) Accertata rimozione o concreta possibilità di rimozione delle cause di estinzione locale.

h) Stima delle dimensioni della minima popolazione vitale (M.V.P.), eventualmente mediante l'applicazione di modelli di analisi di vitalità della popolazione (P.V.A.).

i) Individuazione dell'area di reintroduzione o ripopolamento, in base a:

1. la stima della capacità portante, anche mediante l'applicazione di idonei protocolli di valutazione ambientale (Habitat Evaluation Procedure, Habitat Suitability Index, ecc.);

2. la stima dell'estensione dell'habitat necessaria a sostenere la minima popolazione vitale. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere previsto anche attraverso un sistema di aree disgiunte, eventualmente attraverso una rete di connessione ecologica, in grado di sostenere una metapopolazione.

j) Stima del numero dei soggetti da rilasciare nel corso della reintroduzione o del ripopolamento e dei tempi necessari per ricostituire una minima popolazione vitale.

k) Verifica dell'idoneità dell'area di reintroduzione o ripopolamento da un punto di vista sanitario da effettuarsi con indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni locali delle specie selvatiche e domestiche.

l) Verifica dell'opportunità di attuare misure di quarantena per gli individui da immettere in natura.

m) Valutazione dell'adeguatezza del quadro socio-culturale e della necessità e opportunità di realizzare interventi di informazione, educazione e sensibilizzazione.

n) Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione o ripopolamento sulle diverse componenti della biocenosi (possibili effetti di predazione, competizione, alimentazione, ibridazione) e della sostenibilità di tali effetti (impatti inaccettabili su altre componenti della biodiversità).

o) Verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione che interessino l'area di intervento.

p) Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane locali e sulle attività antropiche di interesse economico e della loro sostenibilità (analisi dei possibili conflitti e dei costi economici potenzialmente derivanti dall'intervento).

q) Verifica della possibilità di attuazione di interventi di contenimento della nuova popolazione e di prevenzione o indennizzo dei danni da essa prodotti e della sostenibilità economica di tali interventi.

r) Valutazione della necessità di consultare regioni o province autonome limitrofe o circostanti sulla fattibilità dell'intervento, sulla base di un'analisi della capacità della specie di espandersi al di fuori dell'area di intervento e delle implicazioni di tale eventuale espansione.

ALLEGATO *2*

CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE USATE COME AGENTI DI CONTROLLO BIOLOGICO.

a) Definizioni:

Agenti di controllo biologico (ACB) - specie che svolgono effetti di controllo delle popolazioni di organismi nocivi alle piante;

EPPO - Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante;

EPPO Standards - standard elaborati per i Paesi dell'EPPO;

IPPC - Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali;

ISPM - Standard internazionale per le misure fitosanitarie della IPPC/FAO;

Organismo non autoctono nocivo (Pest) - ogni organismo non autoctono, specie, ceppo o biotipo, nocivo alle piante o a prodotti vegetali.

b) Informazioni sulla specie non autoctona come Agente di controllo biologico (ACB):

status tassonomico e morfologia. Specificare se l'ACB è facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui può essere confusa);

cenni di biologia ed ecologia dell'ACB;

areale di origine dell'ACB e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie è nota per essere invasiva in alcune aree del mondo);

eventuali impatti negativi dell'ACB registrati sulla biodiversità e sugli habitat nelle aree di introduzione.

c) Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si richiede l'immissione della specie non autoctona:

impatti economici, sociali, ambientali, ecologici dell'Organismo nocivo target dell'introduzione dell'ACB;

status tassonomico dell'Organismo nocivo, biologia, ecologia, etologia;

problematiche nelle tecniche alternative di controllo dell'organismo nocivo che determinano la richiesta di utilizzo dell'ACB.

d) Ambito geografico interessato dall'immissione dell'ACB.

Fornire una descrizione dettagliata, corredata da cartografia, e specificare se si tratta di un'area chiusa o meno.

e) Periodo per cui si richiede l'autorizzazione.

f) Probabilità di insediamento dell'ACB nell'area di immissione:

descrivere la probabilità di insediamento nell'area di immissione dell'ACB in base alla somiglianza tra le condizioni climatiche, biotiche e abiotiche nell'area di immissione e la distribuzione attuale della specie;

in base alla storia dell'insediamento da parte dell'ACB in altre parti del mondo o in Italia e le modalità di immissione previste, valutare la probabilità che l'ACB si insedi in maniera stabile nell'ambito geografico di immissione e il periodo temporale previsto per l'insediamento;

valutare quanto sono diffusi, nell'ambito della regione o della provincia autonoma, gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione dell'ACB (indipendentemente dal fatto che la specie sia già presente).

g) Probabilità di diffusione dell'ACB al di fuori dell'ambito geografico di immissione:

descrivere la probabilità che l'ACB si diffonda naturalmente oltre l'ambito geografico di immissione;

stimare l'area di diffusione potenziale dell'ACB;

stimare la velocità di diffusione in un anno (kmq/anno);

valutare la probabilità che l'ACB si diffonda oltre l'ambito geografico di immissione, senza essere rilevata;

valutare la probabilità che l'ACB si diffonda attraverso vie di diffusione diverse da quella naturale (attraverso l'azione diretta o indiretta dell'uomo), specificando le possibili vie di diffusione.

h) Indicazioni fornite dagli Eppo Standards e dagli ISPM.

i) Analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione dell'ACB su specie selvatiche autoctone e habitat naturali presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione:

descrivere gli impatti conosciuti dell'ACB sulla biodiversità nell'area di distribuzione non nativa, Italia compresa, specificando il paese dove sono stati registrati, il meccanismo di impatto (predazione, parassitismo, ibridazione, competizione, etc.), gli effetti (declino delle popolazioni, degradazione degli habitat, modifica delle comunità, biocenosi, etc.) e le specie interessate;

indicare habitat e specie di interesse comunitario, endemiche o di interesse conservazionistico presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione sulle quali l'ACB potrebbe far registrare effetti;

valutare la probabilità che l'ACB abbia impatti diretti e indiretti su una o più specie o habitat presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto, gli effetti e le specie interessate;

valutare la probabilità che l'ACB abbia impatti diretti o indiretti sull'ambiente fisico nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto e gli effetti.

l) Analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione dell'ACB:

descrivere i benefici ambientali ed ecologici (indicare anche le specie autoctone e/o gli habitat naturali interessati) che l'ACB può apportare, anche indirettamente, nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione.

m) Piano di monitoraggio ambientale post-rilascio di durata adeguata predisposto per valutare gli effetti dell'immissione dell'ACB:

illustrare il sistema di sorveglianza predisposto per monitorare l'eventuale insediamento e la diffusione dell'ACB e valutarne gli effetti (sia positivi sia negativi).

n) Piano degli interventi gestionali predisposto in caso di impatti negativi imprevisti della specie non autoctona:

illustrare il piano predisposto per la rimozione o contenimento dell'ACB nel caso di impatti negativi imprevisti su specie autoctone, habitat naturali o sull'ambiente fisico, nel caso di diffusione imprevista in contesti indesiderati (descrivere dettagliatamente, in relazione all'ambito geografico di immissione, le tecniche gestionali, i soggetti competenti, il personale individuato, le tempistiche, i possibili costi, etc.).

o) Bibliografia di riferimento:

fornire la bibliografia citata;

fornire i riferimenti delle autorità scientifiche e/o degli esperti consultati.

ALLEGATO *3*

CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE PER MOTIVAZIONI DIVERSE DAL CONTROLLO BIOLOGICO.

a) Informazioni sulla specie non autoctona oggetto di immissione:

status tassonomico e morfologia. Specificare se la specie non autoctona oggetto di immissione è facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui può essere confusa);

descrizione approfondita su biologia ed ecologia della specie;

areale di origine della specie e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie è nota per essere invasiva in alcune aree del mondo);

eventuali impatti negativi della specie non autoctona registrati sulla biodiversità e gli habitat nelle aree di introduzione analizzando con particolare attenzione specie e habitat Natura 2000.

b) Motivazione per cui si richiede l'immissione (specificando il perché gli obiettivi non possano essere perseguiti utilizzando una specie autoctona):

specificare quale.

c) Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si richiede l'immissione della specie non autoctona.

d) Ambito geografico interessato dall'immissione:

fornire una descrizione dettagliata, corredata da cartografia, e specificare se si tratta di un'area chiusa o meno.

e) Periodo per cui si richiede l'autorizzazione.

f) Probabilità di insediamento della specie non autoctona nell'area di immissione:

descrivere la probabilità di insediamento nell'area di immissione della specie non autoctona in base alla somiglianza tra le condizioni climatiche, biotiche e abiotiche nell'area di immissione e la distribuzione attuale della specie;

in base alla storia dell'invasione da parte di questo organismo in altre parti del mondo o in Italia e le modalità di immissione previste, valutare la probabilità che la specie si insedi in maniera stabile nell'area di immissione e il periodo temporale previsto per l'insediamento;

valutare quanto sono diffusi nell'ambito della regione o della provincia autonoma gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione della specie non autoctona (indipendentemente dal fatto che la specie sia già presente).

g) Probabilità di diffusione della specie non autoctona al di fuori dell'ambito geografico di immissione:

descrivere la probabilità che la specie si diffonda naturalmente oltre l'ambito geografico di immissione;

stimare l'area di diffusione potenziale della specie;

stimare la velocità di diffusione in un anno (kmq/anno);

valutare la probabilità che la specie si diffonda in area circostanti a quella di immissione, senza essere rilevata;

valutare la probabilità che la specie, una volta insediata nell'area di immissione, si diffonda attraverso vie di diffusione diverse da quella naturale (attraverso l'azione diretta o indiretta dell'uomo), specificando le possibili vie di diffusione.

h) Analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie non autoctona su specie selvatiche autoctone e habitat naturali presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione:

descrivere gli impatti conosciuti della specie non autoctona sulla biodiversità nell'area di distribuzione non nativa, Italia compresa, specificando il paese dove sono stati registrati, il meccanismo di impatto (predazione, parassitismo, ibridazione, competizione, *ecc)*, gli effetti (declino delle popolazioni, degradazione degli habitat, modifica delle biocenosi etc.) e le specie interessate;

indicare specie e habitat di interesse comunitario, endemiche o di interesse conservazionistico presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione sulle quali la specie non autoctona potrebbe far registrare effetti;

valutare la probabilità che la specie non autoctona abbia degli impatti diretti e indiretti su una o più specie o habitat presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto, gli effetti e le specie interessate;

valutare la probabilità che la specie non autoctona abbia impatti diretti o indiretti sull'ambiente fisico nell'area di immissione e nelle aree circostanti ove è possibile la sua diffusione. Specificare il meccanismo di impatto e gli effetti.

i) Analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie non autoctona:

descrivere i benefici ambientali ed ecologici e su quali specie autoctone e/o habitat naturali la specie non autoctona può apportare, anche indirettamente, nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione.

j) Piano di monitoraggio ambientale post-rilascio di durata adeguata predisposto per valutare gli effetti dell'immissione della specie non autoctona:

illustrare il sistema di sorveglianza predisposto per monitorare l'eventuale insediamento e la diffusione della specie non autoctona e valutarne gli effetti (sia positivi sia negativi).

k) Piano degli interventi gestionali predisposto in caso di impatti negativi imprevisti della specie non autoctona:

illustrare il Piano predisposto per la rimozione o contenimento della specie non autoctona nel caso di impatti negativi imprevisti su specie autoctone, habitat naturali o sull'ambiente fisico nel caso di diffusione imprevista in contesti indesiderati (descrivere dettagliatamente, in relazione all'ambito geografico di immissione, le tecniche gestionali, i soggetti competenti, il personale individuato, le tempistiche, i possibili costi, etc.).

l) Bibliografia di riferimento:

fornire la bibliografia citata;

fornire i riferimenti delle autorità scientifiche e/o degli esperti consultati.

20A02112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, a emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le

operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 aprile 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 22.513 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 aprile 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a novantuno giorni con scadenza 14 luglio 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono

scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 8 aprile 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

p. *il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A02146

DECRETO 7 aprile 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-

zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 aprile 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 22.513 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 aprile 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 aprile 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche.*

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 aprile 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 9 aprile 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche.*

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A02147

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2020.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;

Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

3. All'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

4. All'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera *r)*, è aggiunta la seguente lettera: «*s)* decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».

Art. 4.

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Ministro: LAMORGESE

ALLEGATO *1*

(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V. 9 Asili nido

V.9.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

Nota Ai fini della presente RTV le "persone presenti" di cui al punto 67 del d.P.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali *occupanti*.

V.9.2 Definizioni

1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
2. Asili nido: strutture educative destinate ai *bambini*.
3. Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

V.9.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:
   a. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
      HA: $\leq$ 12 m;
      HB: 12 m $<$ h $\leq$ 32 m;
      HC: 32 m $<$ h $\leq$ 54 m;
      HD: h $>$ 54 m.
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
   a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
   b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;

Nota Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, ... Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.

   c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
   d. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico $q_f > 300$ MJ/m^2;
   e. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900$ MJ/m^2;
   f. TO: aree destinate a spazi comuni;
   g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TM2.

V.9.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

3. La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ...), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

V.9.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre *regole tecniche verticali*, ove pertinenti.
3. Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.9.5.1 Reazione al fuoco

1. Nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.

Nota I corredi personali dei bambini (es. coperte, coprilетti, cuscini, ...) ed i giochi non sono da considerarsi *materiali*.

V.9.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.9-1:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30	60		90
Interrati	60			90

Tabella V.9-1: Classe di resistenza al fuoco

V.9.5.3 Compartimentazione

1. Le aree TA devono essere ubicate a *quota di piano* ≥-1 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.9-2:

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB e TO	Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m²			
TC	Di tipo protetto			
TM1	Di tipo protetto			
TM2	Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TM2			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.9-2: Compartimentazione

V.9.5.4 Esodo

1. Nelle aree TA l'affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.
2. Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti.
3. Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d'esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell'attività.

Nota La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

V.9.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Ai soli fini dell'attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il *numero di posti letto* è da assumersi pari al numero dei bambini.
2. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Nota Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell'eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l'evacuazione dei bambini.

3. Tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 *occupanti* deve essere in possesso di specifico *attestato di idoneità tecnica*. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di *attestato di idoneità tecnica* è frutto di specifica valutazione del rischio.

V.9.5.6 Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.9-3:

Nota È preferibile l'impiego di estintori con agente estinguente a base d'acqua.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB, TM1, TM2, TO	III [1]	III		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			
[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.				

Tabella V.9-3: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione:
   - protezione interna;
   - livello di pericolosità 1;
   - alimentazione singola secondo EN 12845.

Nota In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità 1 è ammessa *alimentazione idrica di tipo promiscuo.*

V.9.5.7 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

Nota Non è richiesto il sistema EVAC.

V.9.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

ALLEGATO *2*
(articolo 4)

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:

   " b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

   HA: h ≤ 12m;

   HB: 12m < h ≤ 24m;

   HC: 24m< h ≤ 32 m;

   HD: 32 m < h ≤ 54m;

   HE: h >54 m."

2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:

   " b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

   HA: h ≤ 12m;

   HB: 12 m < h ≤ 24m;

   HC: 24m < h ≤ 32 m;

   HD: 32 m < h ≤ 54m;

   HE: h >54 m."

3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:

   "TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;"

4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:

   "[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK."

20A02116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.P.O.C. Associazione dei produttori ortofrutticoli calabresi», in Rosarno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2019, n. 41/2019, con il quale la società cooperativa «A.P.O.C. Associazione dei produttori ortofrutticoli calabresi», con sede in Rosarno (RC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Giuseppina Cardaciotto ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 giugno 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Giuseppina Cardaciotto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;

Ritenuto, che nel caso di specie, per le suesposte ragioni, ricorrano le ipotesi di cui alla predetta circolare, vista la rinuncia all'incarico e atteso che trattasi di cooperativa che opera in un contesto socio-economico e/o ambientale critico;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *currìculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Francesco Cristiani, nato a Napoli (NA) il 3 ottobre 1967, domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), via Carducci, n. 6, in sostituzione della dott.ssa Maria Giuseppina Cardaciotto, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

20A02117

DECRETO 20 dicembre 2019.

Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni:

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art .9, comma14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2019;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che modifica e integra l'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18 commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati d i contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 -2018;

Vista la nota della RAI del 1° luglio 2019 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2018;

Vista la nota della RAI dell'8 luglio 2019 con la quale è stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2018;

Vista la nota della RAI del 9 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2019;

Vista la nota della RAI del 10 dicembre 2019 con la quale è stato trasmesso al Ministro dello sviluppo economico il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2019 predisposto sulla base dello schema approvato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno 2017»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019, recante «Canone di abbonamento alla radio diffusione per l'anno 2019»;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio-decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;

Considerato che la finalità dell'art. 47 del testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo 177 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto che l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia d i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti, dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2020 l'ammontare dei canoni speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2019, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale l'ing. Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2020 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 54

20A02087

DECRETO 18 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Asso Vultur società cooperativa agricola a r.l.», in Melfi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 30 aprile 2019 n. 9/19 del Tribunale di Potenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Asso Vultur - società cooperativa agricola a r.l.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asso Vultur - società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Melfi (PZ) codice fiscale 01866470766 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (PZ) il 25 ottobre 1966, C.F. PSCNGL66R65I610I, domiciliata in Francavilla di Sinni (PZ) - via Luigi Ciminelli n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02094

DECRETO 18 marzo 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa La Nuova Libera in liquidazione», in Guidonia Montecelio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2017, n. 535/2017, con il quale la «Cooperativa La Nuova Libera in liquidazione», con sede in Guidonia Montecelio (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marcella Lombardo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 novembre 2018 con la quale si sollecitava l'avv. Marcella Lombardo ad inviare l'accettazione dell'incarico conferitole, ovvero la rinuncia allo stesso;

Considerato che l'avv. Lombardo non ha dato seguito alla suddetta comunicazione del 29 novembre 2018;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (c.f. CMRRS066D49H703W), domiciliata in Roma, via delle Lobelie n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02096

DECRETO 1° aprile 2020.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Anacogia 83», in San Cipriano Picentino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Visto il decreto direttoriale n. 44/SGC/2018 del 31 dicembre 2018, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Anacogia 83», con sede in San Cipriano Picentino (SA) - C.F. 95008650657, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina della dott.ssa Rosa Camarda quale commissario governativo, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Visti i successivi decreti direttoriali n. 21/SGC/2019 del 28 giugno 2019, n. 26/SGC/2019 del 3 ottobre 2019 e n. 31/SGC/2019 del 20 dicembre 2019 con i quali è stata disposta la proroga della gestione commissariale della predetta società cooperativa, per i rispettivi periodi di mesi tre, con conferma della dott.ssa Rosa Camarda nella carica di commissario governativo;

Vista l'istanza del commissario in data 20 marzo 2020, acquisita in atti con prot. n. 85253 del 23 marzo 2020, intesa ad ottenere una ulteriore proroga del proprio incarico a causa della emergenza epidemiologica in atto;

Vista la relazione pervenuta in data 24 marzo 2020, acquisita con il protocollo n. 86177, prodotta dal commissario governativo al fine di motivare la predetta richiesta, nella quale sono illustrati, in particolare, gli atti compiuti nell'ultimo periodo di proroga della gestione commissariale e sono posti in evidenza alcuni adempimenti in corso, propedeutici alla definitiva assegnazione ai soci degli alloggi realizzati dalla cooperativa nel Comune di Giffoni Sei Casali (definizione delle pratiche di accatastamento, ottenimento dei certificati di abitabilità, regolarizzazione burocratica di alcune opere edilizie realizzate dalla precedente amministrazione, definizione delle pratiche di finanziamento avviate per consentire ad una minoranza di soci, tuttora morosi a causa di difficoltà economiche, di versare alla regione la quota dovuta per il riscatto degli immobili assegnati da regime locativo in proprietà), che non è stato possibile portare a compimento anche a causa della intervenuta situazione emergenziale;

Tenuto conto di quanto precisato dal commissario in merito al superamento delle tensioni all'interno della compagine sociale, una volta individuate le soluzioni che consentiranno di superare le problematiche relative all'assegnazione degli alloggi;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno prorogare la suddetta gestione commissariale fino alla data del 30 giugno 2020 al fine di consentire al commissario governativo di completare le attività sopra cennate:

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Anacogia 83», con sede in San Cipriano Picentino (SA), C.F. 95008650657, è prorogata fino al 30 giugno 2020.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (C.F. CMRRSO66D49H703W) ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga n. 12, è confermata nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 30 giugno 2020.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1º aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02093

DECRETO 1° aprile 2020.

Proroga della gestione commissariale della «Virgilio società cooperativa», in Bacoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Visto il decreto direttoriale n. 29/SGC/2018 del 21 dicembre 2018 con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Virgilio», con sede in Bacoli (NA) - C.F. 80051200634, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina della dott.ssa Rosa Camarda quale commissario governativo, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Visti i successivi decreti direttoriali n. 20/SGC/2019 del 21 giugno 2019, n. 25/SGC/2019 del 18 settembre 2019 e n. 33/SGC/2019 del 20 dicembre 2019 con i quali è stata disposta la proroga della gestione commissariale della predetta società cooperativa, per i rispettivi periodi di mesi tre, con conferma della dott.ssa Rosa Camarda nella carica di commissario governativo;

Vista l'istanza del commissario in data 20 marzo 2020, acquisita in atti con prot. n. 85247 del 23 marzo 2020, intesa ad ottenere una ulteriore proroga del proprio incarico a causa della emergenza epidemiologica in atto;

Vista la relazione pervenuta in data 24 marzo 2020, acquisita con il protocollo n. 86174, con la quale il commissario governativo ha integrato la suddetta richiesta fornendo elementi informativi in merito alle vicende societarie intervenute a seguito dell'ultima proroga del proprio mandato, con cui le è stato conferito anche il potere dell'assemblea al fine di approvare l'accordo raggiunto con il Comune di Bacoli in data 24 ottobre 2019 funzionale alla completa definizione delle problematiche che hanno dato origine al commissariamento della cooperativa;

Tenuto conto che nella predetta relazione il commissario sottolinea la necessità di una proroga «che mantenga gli stessi presupposti della precedente, ovvero che dia i poteri dell'assemblea al commissario in relazione alla sottoscrizione degli atti necessari all'acquisizione dei terreni da parte del Comune di Bacoli», in quanto l'emergenza sanitaria ha interrotto i contatti a tal fine in corso con i rappresentanti dello stesso comune;

Considerato che le maggioranze assembleari allo stato riscontrate, come emerse nell'ultima assemblea societaria che si è svolta in data 7 febbraio 2020, non sembrano consentire l'approvazione dell'accordo in via di formalizzazione con il predetto comune nei termini convenuti;

Rilevato che l'emergenza sanitaria in atto sull'intero territorio nazionale non consente al commissario governativo di portare a compimento le iniziative avviate al fine di risolvere in via definitiva - secondo le modalità allo stato tecnicamente attuabili, già verificate congiuntamente con i rappresentanti del comune - la controversa questione relativa all'acquisizione in proprietà e/o in comodato d'uso, da parte della cooperativa e dei singoli soci, del terreno oggetto di concessione edilizia, tuttora di proprietà del Comune di Bacoli e concesso in diritto di superficie alla cooperativa stessa, nonché delle aree a verde antistanti gli alloggi;

Ritenuto pertanto necessario prorogare la suddetta gestione commissariale fino alla data del 30 giugno 2020 al fine di consentire al commissario governativo di completare le attività finalizzate al risanamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Virgilio» con sede in Bacoli (NA), C.F. 80051200634, è prorogata fino al 30 giugno 2020.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (C.F.CMRRSO66D49H703W) ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga n. 12, è confermata nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 30 giugno 2020. Alla stessa vengono attribuiti anche i poteri dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma, del codice civile al fine di approvare l'accordo raggiunto con il Comune di Bacoli in data 24 ottobre 2019 e dare pertanto compiuta definizione alle problematiche che hanno dato origine al commissariamento della cooperativa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1º aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02095

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 marzo 2020.

Inserimento del medicinale per uso umano «Rituximab» (originatore e biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta. (Determina n. 34532/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerata i dati di efficacia e sicurezza relativi all'impiego di «rituximab» nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta B Phildelphia negativa (Ph-);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'15, 16 e 17 gennaio 2020 - Stralcio verbale n. 18;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale RITUXIMAB (originatore o biosimilare) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: RITUXIMAB (originatore o biosimilare).

Indicazione terapeutica: trattamento della leucemia linfoblastica acuta.

Criteri di inclusione:

pazienti con diagnosi di leucemia linfoblastica acuta B Phildelphia negativa (Ph-);

pazienti candidati alla chemioterapia intensiva;

pazienti con espressione CD20;

pazienti con età ≥ 18 anni.

Criteri di esclusione:

pazienti con infezioni gravi, attive e non controllate;

qualsiasi condizione determinante la non candidabilità alla chemioterapia intensiva;

pazienti con stato di grave immunocompromissione severa;

ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali a base di rituximab.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

dosaggio: 375 mg/mq di «rituximab» per infusioni in associazione a programma chemioterapico intensivo.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

durante il primo ciclo deve essere posta particolare attenzione alla eventuale sindrome da lisi tumorale monitorando almeno per i primi cinque giorni di terapia la funzionalità renale giornalmente;

prima dell'inizio del trattamento va sempre valutato lo *status* sierologico del paziente in relazione ad eventuale infezione in corso o pregressa da HBV. I pazienti con pregresso contatto devono essere sottoposti ad adeguata profilassi e devono monitorare a cadenza mensile HBV-DNA tramite PCR e funzionalità epatica;

almeno settimanalmente deve essere controllata la crasi ematica potendosi verificare piastrinopenia e/o neutropenia di vario grado;

durante l'infusione, maggiormente nella prima, si raccomanda di monitorare i parametri vitali potendosi verificare reazioni correlate all'infusione di diverso grado;

in pazienti neutropenici e/o in terapia steroidea associata, si raccomanda un attento monitoraggio clinico-laboratoristico di eventuali infezioni, ivi comprese quelle di natura fungina (es: monitoraggio del Galattomannano sierico).

20A02097

DETERMINA 3 aprile 2020.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-

razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation – CHAPTER 1 Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Visti il «*Warning* di prossima decadenza» del 26 luglio 2020, pubblicato sul portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 10 marzo 2020, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2020

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

AIC	MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
043746	ACIDO ZOLEDRONICO INJENERICS	ALFRAPHARMA S.R.L.	01/11/2019
040098	ADDARIZ	S.F. GROUP S.R.L.	01/11/2019
044197	AMLODIPINA E VALSARTAN EG	EG S.P.A.	01/11/2019
034487	BACAMPICILLINA ARISTO	ARISTO PHARMA GMBH	01/12/2019
039518	BENCOMIN	EPIFARMA S.R.L	01/12/2019
044219	BLEOMICINA ACCORD	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/10/2019
006903	CAPSOLIN	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	01/12/2019
039209	DILIS	SF GROUP	01/12/2019
021649	ESARONDIL	DIFA COOPER S.P.A.	01/10/2019
036125	FELIPRAM	S.F. GROUP S.R.L.	01/10/2019
034804	FLUMINEX	MORGANCEUTICAL S.R.L.	01/10/2019
035870	FLUNISOLIDE HEXAL	SANDOZ S.P.A.	01/10/2019
042297	FRECANSTAL	LES LABORATOIRES SERVIER	01/11/2019
09848	GLU PHOS	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	01/10/2019
039660	GLUCOSAMINA E-PHARMA TRENTO	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	01/12/2019
043968	KIBOUSOL	HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.R.L.	01/12/2019
042305	LEFLUNOMIDE TECNIGEN	TECNIGEN S.R.L.	01/11/2019
038504	MENCEVAX ACWY	PFIZER S.R.L.	01/12/2019
041756	MOXIFLOXACINA DOUBLE-PHARMA	DOUBLE-PHARMA	27/11/2019
035106	NIMESULIDE UNION HEATH	UNION HEALTH	01/12/2019

038029	OSMOHALE	PHARMAXIS PHARMACEUTICALS LTD	01/10/2019
036422	PARACETAMOLO E VITAMINA C DOMPE'	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	01/10/2019
037493	PAROXETINA GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/10/2019
041204	RABEPRAZOLO MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/12/2019
040036	SENEFOR	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/11/2019
036509	SILVERIT	S.F. GROUP S.R.L.	01/11/2019
011068	STREPTOMAGMA	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/12/2019
032986	TIBIFOR	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	01/12/2019
044624	VAPRINO	SANOFI S.P.A.	01/11/2019
039558	VENLAFAXINA PENSA	PENSA PHARMA S.P.A.	01/11/2019

20A02120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortivis»

Estratto determina AAM/PPA n. 208 del 6 aprile 2020

Autorizzazione della variazione: variazione tipo II: B.I.a.1 *b)*, relativamente al medicinale CORTIVIS.

Codice pratica: VN2/2019/41.

Si autorizza la seguente variazione: aggiunta di un fabbricante alternativo del principio attivo provvisto di ASMF, relativamente al medicinale CORTIVIS, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038555013 - «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml:

A.I.C. n. 038555025 - «0,3 ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose, pari a 4 strip da 5 monodose ciascuno.

Titolare A.I.C.: Medivis S.r.l. (codice fiscale 11584260159) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Italia, 171 - 95127 Catania (CT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina di cui al presente estratto è efficace successivamente alla trasmissione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio tramite posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genkinase»

Estratto determina AAM/PPA n. 210 del 6 aprile 2020

Autorizzazione delle variazioni: variazione tipo II: B.II.b.3 *c)* e variazione di tipo IA: B.II.b.5.c), relativamente al medicinale GENKINASE.

Codice pratica: VN2/2020/10.

Si autorizzano le seguenti variazioni: l'aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione di prodotto finito, prima della fase di riempimento dei flaconi e del successivo processo di liofilizzazione e l'eliminazione del test delle endotossine batteriche utilizzato durante la produzione del prodotto finito, relativamente al medicinale «Genkinase», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 035639018 - «100.000 U.112 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina di cui al presente estratto è efficace successivamente alla trasmissione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio tramite posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urochinasi EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 209 del 6 aprile 2020

Autorizzazione delle variazioni: variazione tipo II: B.II.b.3 *c)* e variazione di tipo IA: B.II.b.5.c), relativamente al medicinale UROCHINASI EG.

Codice pratica: VN2/2020/9.

Si autorizzano le seguenti variazioni: l'aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione di prodotto finito, prima della fase di riempimento dei flaconi e del successivo processo di liofilizzazione, relativamente al medicinale «Urochinasi EG», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 026195103 - «100.000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina di cui al presente estratto è efficace successivamente alla trasmissione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio tramite posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02115

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico.

Si rende noto che in data 20 dicembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente (CIP) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale con delibera n. 1, ha preso atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella relazione metodologica (allegato n. 1), adottandolo ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari. La suindicata delibera ed il relativo allegato, unitamente ai files in formato vettoriale (Shp) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale affinchè chiunque possa prenderne liberamente visione.

20A02121

Avviso relativo al primo riesame delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni (PGRA) e adozione delle misure di salvaguardia.

Si rende noto che in data 20 dicembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente (CIP) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, ai sensi della delibera n. 1 del 20 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, e nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, ha adottato, con delibera n. 2, nelle sole aree individuate nell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui alla succitata delibera n. 1 che risultano attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, le misure di salvaguardia, i cui contenuti sono indicati nella delibera stessa.

Le misure di salvaguardia decadono con l'adozione delle varianti di aggiornamento dei singoli PAI attualmente vigenti e comunque non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

La delibera di adozione delle misure di salvaguardia, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale affinchè chiunque possa prenderne liberamente visione.

20A02122

Avviso relativo all'adozione delle varianti e dei progetti di variante ai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

Si rende noto che la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, presieduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - on. Roberto Morassut nella seduta del 20 dicembre 2019, ha adottato, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con le delibere di seguito riportate.

Delibera 4.1 del 20 dicembre 2019 - Adozione di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana (*ex* Autorità di bacino Liri, Garigliano e Volturno) - Comuni di Massa d'Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) - Regione Abruzzo, Comuni Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) - Regione Campania e Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Torrice (FR), Spigno Saturnia (LT).

Delibera 4.2 del 20 dicembre 2019 - Adozione di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio da frana - Regione Campania (*ex* Autorità di bacino della Campania centrale), Comuni di: Lettere (NA) via Capomazza, Monte di Procida (NA) via Panoramica n. 147, Napoli via Posillipo 51-52 e Napoli - Vico Molo alle Due Porte, Palma Campania (NA), via provinciale per Castello, Pozzuoli (NA) via Cigliano n. 5, Pozzuoli (NA) via Coste S. Angelo e Quarto (NA) via Cesapepere n. 7.

Delibera 4.3 del 20 dicembre 2019 - Adozione di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio da frana e rischio idraulico Regione Campania (*ex* Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele), Comuni di: Montecorvino Pugliano (SA) sita in via Macchia Morese e limitrofa al fabbricato rurale censito nel NCEU al F.9, p.lla 972, di Salerno Torrente Fuorni e Felitto (SA) - centro urbano.

Delibera 4.4 del 20 dicembre 2019 - Adozione di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana e rischio idraulico (*ex* Autorità di bacino Puglia), Comuni di Andria (BT), Bari (BA), Binetto (BA), Bisceglie (BT), Bitetto (BA), Bitonto (BA), Carpignano Salentino (LE), Cassano Murge (BA), Cutrofiano (LE), Francavilla Fontana (BR), Grumo Appula (BA), Ischitella (FG), Laterza (TA), Lizzanello (LE), Massafra (TA), Monopoli (BA), Monteiasi (TA), Oria (BR), Palagianello (TA), Palo del Colle (BA), Polignano a Mare (BA), Rodi Garganico (FG), Ruvo di Puglia (BA), Ruffano (LE), Santeramo in Colle (BA), San Donaci (BR), San Giorgio Jonico (TA), Taranto (TA), Terlizzi (BA), Toritto (BA), Torre Santa Susanna (BR), Ugento (LE), Vico del Gargano (FG) - Regione Puglia.

Delibera 4.5 del 20 dicembre 2019 - Adozione progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico [P.A.I.] relativamente al bacino interregionale del fiume Trigno ed al bacino regionale del fiume Biferno e Minori - Comune di Civitacampomarano (CB).

Delibera 4.6 del 20 dicembre 2019 - Adozione progetti di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio da frana - e rischio idraulico - Regione Campania - *ex* Autorità di bacino della Campania centrale, Comuni di: Fisciano (SA) - Isolella, Lauro (AV) - Casa Comunale, Sorrento (NA) - via Colle Parisi, Pozzuoli (NA) - via Cigliano 12, Massa Lubrense (NA) - via Nastro d'oro, Napoli (loc. Masseria Grande) e Nocera inferiore (SA) loc. Montalbino Apostolico e loc. Alveo Nocerino.

Delibera 4.7 del 20 dicembre 2019 - Adozione progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio da frana e rischio idraulico Regione Campania - Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, Comuni di: Sant'Angelo le Fratte (SA) loc Macchitelle - Pellezzano (SA) fraz. Coperchia, Salerno loc S. Leonardo - loc. Rampe S. Lorenzo - Giffoni Valle Piana (SA) - località «Chiuse» della frazione S. Maria.

Delibera 4.8 del 20 dicembre 2019 - Adozione progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana e rischio idraulico Comune di Antonimina (RC) loc. Tre Arie Catanzaro - Catanzaro Lido e Serra SanBruno (VV).

Delibera 4.9_1 del 20 dicembre 2019 - Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - aree di versante, aggiornamento 2018 (*ex* Autorità di bacino della Basilicata) Comuni di Policoro (MT), Scanzano Jonico (MT), Pisticci (MT), Tursi (MT), Rotondella (MT), Montalbano Jonico (MT), Pomarico (MT), Montescaglioso (MT), Bernalda (MT), Castelmezzano (PZ) - Regione Basilicata, Comune di Altamura (BA) - Regione Puglia, e relazione generale del PAI.).

Delibera 4.9_2 del 20 dicembre 2019 - Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - aree di versante, aggiornamento 2019(*ex* Autorità di bacino della Basilicata), Comuni di Bernalda (MT), Miglionico (MT), Anzi (PZ), Genzano di Lucania (PZ), Guardia Perticara (PZ), Latronico (PZ), Lauria (PZ), Senise (PZ), Tolve (PZ) e Vaglio Basilicata (PZ) - Regione Basilicata.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione Piani Stralcio e Varianti.

20A02123

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza collocato in ausiliaria

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla data del 1° marzo 2020, risulta collocato nella categoria dell'ausiliaria, pubblicati ai sensi dell'art. 992, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A mente dello stesso art. 992:

«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di cinque anni» (comma 2);

«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito» (comma 3, secondo periodo).

UFFICIALI IN AUSILIARIA

RUOLO NORMALE – RUOLO SPECIALE – RUOLO AERONAVALE

Grado all'atto del congedo	Ruolo	Comparto[1]	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Col.	Normale		MURA	GAVINO	29/03/1955	30/03/2015
Cap.	Speciale		SIMEONI	JOHN	22/04/1955	23/04/2015
Ten. Col.	Normale		PIANESE	NICOLA	15/10/1951	23/06/2015
Cap.	Speciale		D'ELIA	SALVATORE	25/09/1955	26/09/2015
Ten. Col.	Speciale		DI LISCIANDRO	NICOLO'	12/11/1952	13/11/2015
Col.	Normale		ANDREOLI	LUIGI	10/12/1955	11/12/2015
Col.	Aeronavale		MARZOCCA	MARCELLO	21/12/1955	22/12/2015
Col.	Normale		SPADARO	GIANFRANCO	09/02/1956	10/02/2016
Ten. Col.	Normale		SERRANO	MAURO	04/03/1956	05/03/2016
Cap.	Speciale Vice Direttore		BERGAMINI	GINO	11/03/1956	12/03/2016
Col.	Normale		PRIAMO	MAURIZIO	28/03/1956	29/03/2016
Magg.	Speciale		GAGLIARDI	NICOLA	28/03/1956	29/03/2016
Gen.B.	Normale		RAPONI	MAURIZIO	18/04/1953	19/04/2016
Ten. Col.	Speciale		FANTOZZI	NELLO	11/05/1953	12/05/2016
Col.	Normale		CAPUTO	ANTONIO FELICE	09/06/1956	10/06/2016
Magg.	Speciale		CONVERTINI	GIUSEPPE	11/07/1956	12/07/2016
Col.	Normale		PASTORE	FRANCESCO	12/07/1956	13/07/2016
Col.	Normale		PETROSINO	CARMINE	12/07/1956	13/07/2016
Cap.	Speciale		CORUZZI	ROBERTO	13/07/1956	14/07/2016
Ten. Col.	Normale		RICCARDI	ENRICO	21/09/1956	22/09/2016
Cap.	Speciale		MECCIA	NICOLO'	18/01/1957	19/01/2017
Magg.	Speciale		CIULLO	VINCENZO	22/04/1957	23/04/2017
Cap.	Speciale		SEPE	ANGELO	03/05/1957	04/05/2017

Ten. Col.	Normale		PALUMBO	DELIO	14/06/1957	15/06/2017
Magg.	Normale	Speciale	ANGELICO	VINCENZO	08/07/1957	09/07/2017
Col.	Normale	Aeronavale	CECCARINI	FRANCO	16/07/1957	17/07/2017
Col.	Normale	Ordinario	VECCHIONE	MASSIMO	03/08/1957	04/08/2017
Magg.	Normale	Speciale	CARAVITA	FLORO	05/08/1957	06/08/2017
Cap.	Normale	Speciale	IANNETELLI	PASQUALE	10/09/1957	11/09/2017
Col.	Normale	Aeronavale	ERRIGO	EMILIO	04/10/1957	05/10/2017
Col.	Normale	Ordinario	DALLERICE	UGO RAFFAELE	06/11/1957	07/11/2017
Cap.	Normale	Speciale	LIOTTA	LIBORIO	29/11/1957	30/11/2017
Magg.	Normale	Speciale	GRECI	DARIO	05/01/1958	06/01/2018
Ten. Col.	Normale	Ordinario	IMMARRATA	VINCENZO	25/01/1958	26/01/2018
Ten. Col.	Normale	Ordinario	PAPPONE	LEONARDO	14/03/1958	15/03/2018
Col.	Normale	Aeronavale	MULAS	SALVATORE	17/03/1958	18/03/2018
Col.	Normale	Ordinario	PAPARONI	DECIO	05/04/1958	06/04/2018
Col.	Normale	Ordinario	COSTA	ANTONINO	29/04/1958	30/04/2018
Col.	Normale	Ordinario	PARRINELLO	VINCENZO	03/06/1958	04/06/2018
Ten. Col.	Normale	Ordinario	LOFFREDO	LUIGI	03/07/1958	04/07/2018
Magg.	Normale	Speciale	TRIMONTI	GENEROSO	08/07/1958	09/07/2018
Magg.	Normale	Speciale	DEL MASTO	MICHELE	04/08/1958	05/08/2018
Magg.	Normale	Speciale	TONINATO	BRUNO	28/08/1958	29/08/2018
Magg.	Normale	Speciale	TRIGGIANESE	VITO	27/10/1958	28/10/2018
Magg.	Normale	Speciale	DI CAPUA	ENZO	05/11/1958	06/11/2018
Col.	Normale	Ordinario	OFFERENTE	ALBERTO	11/11/1958	12/11/2018
Gen.C.A.	Normale	Ordinario	RITONDALE	FILIPPO	15/08/1954	15/11/2018
Magg.	Normale	Speciale	PECORARO	PAOLO	05/01/1959	06/01/2019
Magg.	Normale	Speciale	BORRELLI	SALVATORE	21/01/1959	22/01/2019
Magg.	Normale	Speciale	TOZZOLA	CESARE	24/01/1959	25/01/2019
Col.	Normale	Speciale	CELICO	GIULIO	28/01/1958	29/01/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	DELLA ROSSA	FRANCESCO	14/02/1959	15/02/2019
Gen.B.	Normale	Ordinario	MASTROPIERRO	GAETANO	05/05/1959	01/03/2019
Col.	Normale	Aeronavale	TOSSINI	GIUSEPPE	04/03/1959	05/03/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	CESARINI	ANTONIO	14/03/1959	15/03/2019
Gen.B.	Normale	Ordinario	INGUAGGIATO	LUCIANO	15/03/1956	16/03/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	BERNARDO	VINCENZO	25/03/1959	26/03/2019
Ten. Col.	Normale	Speciale	TEMPESTA	MICHELE	29/03/1959	30/03/2019
Gen.C.A.	Normale	Ordinario	TOSCHI	GIORGIO	15/11/1954	25/05/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	RIZZO	CESARE	27/05/1959	28/05/2019
Col.	Normale	Ordinario	TATULLI	DOMENICO	05/07/1959	06/07/2019
Ten.	Normale	Speciale	BERRE'	STEFANO	10/07/1959	11/07/2019
Col.	Normale	Ordinario	LOLLI	MAURO	14/07/1959	15/07/2019
Col.	Normale	Ordinario	TUCCI	PIETRO	25/07/1959	26/07/2019
Magg.	Normale	Speciale	MASCIA	GIOVANNI	20/08/1959	21/08/2019
Ten. Col.	Normale	Speciale	PETITTO	SERGIO	16/09/1959	17/09/2019
Col.	Normale	Ordinario	BALZANO	PAOLO COSMA DAMIANO	27/09/1959	28/09/2019
Magg.	Normale	Speciale	IANNOTTI	ANGELO ANTONIO	30/09/1959	01/10/2019
Ten. Col.	Normale	Aeronavale	PITIROLLO	SALVATORE	01/10/1959	02/10/2019
Magg.	Normale	Ordinario	RODA'	ANTONIO	07/10/1959	08/10/2019

Col.	Normale	Ordinario	BLEVE	IPPAZIO	20/10/1959	21/10/2019
Col.	Normale	Ordinario	GRATICCIA	GIUSEPPE	23/10/1959	24/10/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	DE DONNO	GIORGIO GIUSEPPE	31/10/1959	01/11/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	CASU	SALVATORE	19/11/1959	20/11/2019
Col.	Normale	Ordinario	CASCAVILLA	ANGELO MICHELE	06/12/1959	07/12/2019
Sten.	Normale	Speciale	MURGIA	RENZO	14/12/1959	15/12/2019
Magg.	Normale	Speciale	GRADILLO	AGOSTINO	16/12/1959	17/12/2019
Col.	Normale	Ordinario	MELARA	LUIGI	21/12/1959	22/12/2019
Gen.D.	Normale	Ordinario	ATTARDI	FRANCESCO	21/12/1954	22/12/2019
Ten. Col.	Normale	Ordinario	GUARINO	MAURIZIO	28/01/1960	29/01/2020
Col.	Normale	Ordinario	GRAVINA	AMEDEO	05/02/1960	06/02/2020
Col.	Normale	Ordinario	MONACO	GIOVANNI	13/02/1960	14/02/2020
Col.	Normale	Ordinario	PALAZZINI	VITTORIO	15/02/1960	16/02/2020
Magg.	Normale	Speciale	GUIDI	RINO	27/02/1960	28/02/2020

(1) Il comparto di appartenenza è previsto per il solo personale cessato dal servizio in data successiva al 2 luglio 2017.

RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

Grado all'atto del congedo	Comparto	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Gen.B.	Sanitario	GIUSTINI	ANGELO	09/02/1953	10/02/2016
Col.	Logistico Amministrativo	TROISE	GIORGIO	05/10/1955	06/10/2016
Gen.B.	Sanitario	COLAGROSSO	BENIAMINO	04/10/1955	05/10/2018

ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT	RUGGIERI	GIOVANNI	01/03/1955	02/03/2015
LGT	NOCELLA	ERASMO	15/04/1955	16/04/2015
LGT	CAPUANA	GIUSEPPE	29/04/1955	30/04/2015
LGT	CIARLITTO	PASQUALE	03/05/1955	04/05/2015
LGT	CAMILLETTI	STEFANO	09/05/1955	10/05/2015
MA.	FENU	ANTONIO	06/06/1955	07/06/2015
LGT	CARTIGIANO	FRANCESCO	06/07/1955	07/07/2015
LGT	BAIRE	GEROLAMO	17/07/1955	18/07/2015
LGT	MASUCCI	MICHELANGELO	02/10/1955	03/10/2015
MC.	MASTROGIOVANNI	LUCIANO	10/10/1955	11/10/2015
LGT	ZANON	CLAUDIO	17/10/1955	18/10/2015
LGT	CARAPACCHI	ERNESTO	02/12/1955	03/12/2015
LGT	VALERI	VALERIO	05/12/1955	06/12/2015
LGT	PAESE	EUGENIO	16/12/1955	17/12/2015
MA.	VIGLIONE	DELFINO	22/12/1955	23/12/2015
LGT	CULASSO	CLAUDIO	07/01/1956	08/01/2016
LGT	TRANCHIDA	ALDO	23/01/1956	24/01/2016
LGT	ANGIOI	PAOLO	27/01/1956	28/01/2016
MA.	DE SANTIS	GIORGIO	29/01/1956	30/01/2016
LGT	IPPOLITI	GIUSEPPE	04/02/1956	05/02/2016
MA.	BARONE	FELICE	24/03/1956	25/03/2016
MC.	MICHELETTI	ANTONIO	26/03/1956	27/03/2016
LGT	ZAZZETTA	DANILO	26/04/1956	27/04/2016
LGT	SALTALAMACCHIA	ANTONINO	18/05/1956	19/05/2016
LGT	RINALDO	ATTILIO GAETANO	22/05/1956	23/05/2016
MA.	VALLATI	MAURIZIO	30/05/1956	31/05/2016
MC.	OROBELLO	SALVATORE	04/06/1956	05/06/2016
LGT	D'ANIELLO	VINCENZO	09/07/1956	10/07/2016
LGT	ARMENTANO	ROBERTO	12/07/1956	13/07/2016
LGT	BASTIANINI	MAURO	24/07/1956	25/07/2016
LGT	VALENTINO	ANTONIO	04/08/1956	05/08/2016
MC.	CALCAGNO	ANGELO	14/08/1956	15/08/2016
MA.	DI MATTIA	FRANCO	21/08/1956	22/08/2016

LGT	ATTINA'	ALFIO	02/09/1956	03/09/2016
LGT	MONTEMURRO	DOMENICO	05/09/1956	06/09/2016
MA.	D'ANGELO	TEODORO	15/09/1956	16/09/2016
LGT	BIASCO	MICHELE	23/09/1956	24/09/2016
MA.	TATULLI	COSIMO DAMIANO	23/09/1956	24/09/2016
MC.	PALMIERI	RAFFAELE	05/10/1956	06/10/2016
LGT	MEMOLI	MAURO	11/10/1956	12/10/2016
LGT	RODIO	ANTONIO	13/10/1956	14/10/2016
LGT	VERDE	RAFFAELE	22/10/1956	23/10/2016
MC.	SIMEONE	ANTONIO	22/10/1956	23/10/2016
MC.	PALUMBO	RICCARDO	30/10/1956	31/10/2016
LGT	BIANCO	GIUSEPPE	05/11/1956	06/11/2016
LGT	IURATO	GIOVANNI	11/11/1956	12/11/2016
LGT	CAPASSO	ALDO	14/11/1956	15/11/2016
LGT	ERCOLINI	GIUSEPPE	01/12/1956	02/12/2016
MC.	IAVAZZO	ANTIMO	31/12/1956	01/01/2017
LGT	VIDALE	MAURIZIO	11/01/1957	12/01/2017
LGT	FALASCA	SILVESTRO	28/01/1957	29/01/2017
LGT	ZANNI	BRUNO	06/02/1957	07/02/2017
LGT	RIONTINO	TOMMASO	22/02/1957	23/02/2017
LGT	BIANCO	GIACOMO	12/03/1957	13/03/2017
LGT	SGAMMOTTA	LAURO	27/03/1957	28/03/2017
LGT	DI MUGNO	AMABILE	17/04/1957	18/04/2017
LGT	ALTOMARE	ROBERTO	23/04/1957	24/04/2017
MA.	DE IASIO	NINO GINO	27/04/1957	28/04/2017
LGT	MAURO	ANTONIO	10/05/1957	11/05/2017
LGT	SACCONE	ANTONIO	22/05/1957	23/05/2017
LGT	NORGINI	MARIO	23/05/1957	24/05/2017
MC.	GRAZIANI	GIUSEPPE	31/05/1957	01/06/2017
LGT	SPADONI	GIUSEPPE	23/06/1957	24/06/2017
MA.	CINA'	GIUSEPPE ANTONIO	26/06/1957	27/06/2017
LGT	DIVELLA	PIETRO	09/07/1957	10/07/2017
LGT	CADDEO	GIUSEPPE	15/07/1957	16/07/2017
LGT	FORTE	ANTONIO	15/07/1957	16/07/2017
LGT	SEBASTIANI	PAOLO	17/07/1957	18/07/2017
LGT	DE ROSA	CESARE	11/08/1957	12/08/2017
LGT	LEONI	SALVATORE	11/08/1957	12/08/2017
MA.	PALMIERI	RAFFAELE	15/08/1957	16/08/2017

LGT	MODICA	ANTONINO	18/09/1957	19/09/2017
LGT	BOSCO	FRANCESCO	22/09/1957	23/09/2017
LGT.CS	PETRONI	RICCARDO	02/11/1957	03/11/2017
LGT.CS	GALLO	MAURO	10/11/1957	11/11/2017
LGT.CS	BLASOTTA	PASQUALE	23/11/1957	24/11/2017
LGT.CS	MARANNINO	BENEDETTO	24/11/1957	25/11/2017
LGT.CS	CALANDRO	ANGELO	09/12/1957	10/12/2017
LGT.CS	VETRONE	NICOLA	15/12/1957	16/12/2017
MA.	MOSCA	RAFFAELE	17/12/1957	18/12/2017
LGT.CS	AMODEO	VINCENZO	21/12/1957	22/12/2017
LGT.CS	BUDA	ROCCO	01/01/1958	02/01/2018
LGT.CS	SCIGLIUZZO	LUIGI	04/01/1958	05/01/2018
LGT.CS	SMELLINI	GRAZIANO	22/01/1958	23/01/2018
LGT.CS	DI SILVIO	ANTONIO	23/01/1958	24/01/2018
LGT.CS	FEDE	GIUSEPPE	01/02/1958	02/02/2018
LGT.CS	GUIDA	GIUSEPPE	08/03/1958	09/03/2018
LGT.CS	DE BENEDETTO	LUIGI	12/03/1958	13/03/2018
LGT	GIOVINALE	MICHELANGELO	21/03/1958	22/03/2018
LGT.CS	COMUNE	ANTONIO	22/03/1958	23/03/2018
LGT.CS	RUSSO	FRANCESCO	26/03/1958	27/03/2018
LGT.CS	ZAFFARANO	VINCENZO	09/04/1958	10/04/2018
LGT.CS	CAZZATO	PIETRO	14/04/1958	15/04/2018
LGT.CS	PETRONE	MICHELE	20/04/1958	21/04/2018
LGT.CS	LICATA	GIOVANNI	09/05/1958	10/05/2018
LGT.CS	MARZULLO	ALFONSO	28/05/1958	29/05/2018
MA.	D'AGOSTINO	LORENZO	29/05/1958	30/05/2018
LGT.CS	BELFIORE	PAOLO	05/06/1958	06/06/2018
LGT.CS	BELLASALMA	GERARDO ALFREDO	27/06/1958	28/06/2018
LGT.CS	PANUNZI	CLAUDIO	14/07/1958	15/07/2018
LGT	LEVIS	VALTER	14/07/1958	15/07/2018
LGT.CS	FRAZORI	AUGUSTO	06/08/1958	07/08/2018
LGT.CS	SAURO	ALDO	22/08/1958	23/08/2018
LGT.CS	GIALLORENZO	MARCELLO	12/09/1958	13/09/2018
MA.	GALLO	ERNESTO	15/09/1958	16/09/2018
LGT	MATTIONI	SILVANO	25/09/1958	26/09/2018
MA.	CATALANO	ELIO	25/09/1958	26/09/2018
LGT.CS	DI GIROLAMO	VINCENZO	01/10/1958	02/10/2018
LGT.CS	LOBUONO	FRANCESCO	04/10/1958	05/10/2018

LGT.CS	BORRELLO	GIOVANNI	21/10/1958	22/10/2018
LGT.CS	GALIANO	ANTONELLO	07/11/1958	08/11/2018
LGT	TRAZZA	ROCCO EUPREMIO	13/11/1958	14/11/2018
LGT.CS	FIORILLO	GIUSEPPE	06/12/1958	07/12/2018
MA.	CERRATO	LUIGI	08/12/1958	09/12/2018
LGT.CS	FOTI	GIORGIO	30/12/1958	31/12/2018
LGT.CS	PASQUINO	GREGORIO	01/01/1959	02/01/2019
LGT.CS	PERILLO	MARIO	05/01/1959	06/01/2019
LGT.CS	MARINO	GIUSEPPE ANTONIO	13/02/1959	14/02/2019
LGT.CS	NOCCHI	ROBERTO	16/02/1959	17/02/2019
LGT.CS	CURCIO	NICOLA	05/03/1959	06/03/2019
LGT.CS	CAPRARA	LEONARDO	07/03/1959	08/03/2019
MA.	DEL PINTO	STEFANO	09/03/1959	10/03/2019
LGT.CS	MILIA	LUCIO	11/03/1959	12/03/2019
LGT.CS	ZUPPA	RAFFAELE	13/03/1959	14/03/2019
MA.	INVERSO	GUIDO ANTONIO	09/04/1959	10/04/2019
LGT.CS	FULLONE	DONATO	12/04/1959	13/04/2019
LGT.CS	BALDASSARRO	LUIGI	15/04/1959	16/04/2019
LGT.CS	SPINZI	MASSIMO	19/04/1959	20/04/2019
LGT.CS	GIULIANO	LUIGI	04/05/1959	05/05/2019
LGT	APE	ANTONIO	17/05/1959	18/05/2019
LGT.CS	CORONA	VINCENZO	28/05/1959	29/05/2019
MA.	ROTA	ESTER PIETRO LUIGI	30/05/1959	31/05/2019
LGT.CS	PELONE	MASSIMO	01/06/1959	02/06/2019
LGT.CS	CONSAGRA	GIOVANNI	05/06/1959	06/06/2019
LGT.CS	DE MARIA	ANGELO MICHELE	06/06/1959	07/06/2019
LGT.CS	LAVINO	PASQUALE	09/06/1959	10/06/2019
LGT.CS	MANCUSO	FRANCESCO	10/06/1959	11/06/2019
LGT.CS	NICOLAIS	CIRO	27/06/1959	28/06/2019
LGT.CS	PAOLICELLI	EMANUELE	10/07/1959	11/07/2019
LGT.CS	PROVENZA	MASSIMO	22/07/1959	23/07/2019
LGT.CS	ZERILLI	ANGELO	05/08/1959	06/08/2019
LGT.CS	DE COLA	ANTONIO	09/08/1959	10/08/2019
LGT.CS	CARBONE	ANDREA	13/08/1959	14/08/2019
LGT.CS	SMALDINI	LUIGI	21/08/1959	22/08/2019
LGT.CS	NOCITA	FRANCO	04/09/1959	05/09/2019
LGT.CS	IACONO	GINO ROBERTO	19/09/1959	20/09/2019
LGT.CS	CRABA	GIUSEPPE ANTONIO	29/09/1959	30/09/2019

LGT	CUCCARO	FRANCESCO	02/10/1959	03/10/2019
LGT.CS	DI MASCIO	DOMENICO	15/10/1959	16/10/2019
LGT.CS	GIORGI	ANTONIO	15/10/1959	16/10/2019
LGT.CS	LASTELLA	GIANNI	30/10/1959	31/10/2019
LGT.CS	AMATO	CARMELO	03/11/1959	04/11/2019
LGT	RUSSO	NICOLA	09/11/1959	10/11/2019
LGT.CS	TESTONE	FERDINANDO	19/11/1959	20/11/2019
LGT.CS	ZUCCA	GIOVANNI ANTONIO	20/11/1959	21/11/2019
LGT.CS	COPPOLA	FERDINANDO	13/12/1959	14/12/2019
LGT.CS	AUCELLO	TOMMASO	16/12/1959	17/12/2019
LGT.CS	CAPUTO	VINCENZO	20/12/1959	21/12/2019
LGT.CS	SOMMELLA	VINCENZO	21/12/1959	22/12/2019

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT	TAFURI	RAFFAELE	23/07/1955	24/07/2015
LGT	PULVIRENTI	GAETANO	14/09/1955	15/09/2015
LGT	COFANO	ANGELO	26/03/1956	27/03/2016
MA.	ROSSI	STEFANO	24/12/1956	25/12/2016
LGT	MASTROVITI	MAURIZIO	26/03/1957	27/03/2017
LGT	TIVIERI	MARIO	10/06/1957	11/06/2017
LGT	MAGNATTI	MARIO	08/09/1957	09/09/2017
LGT.CS	PIROLOZZI	ENZO	09/10/1957	10/10/2017
MC.	SCOLARO	FRANCESCO	20/10/1957	21/10/2017
LGT	BELLETTINI	MAURO	16/12/1957	17/12/2017
LGT.CS	DE SIMONE	PAOLO ANTONIO	02/01/1958	03/01/2018
LGT.CS	PERES	CARMINE	26/02/1958	27/02/2018
LGT.CS	ARPENTI	SERGIO	10/03/1958	11/03/2018
LGT.CS	PIGNATIELLO	VINCENZO	25/04/1958	26/04/2018
LGT.CS	LANZILLI	ENRICO	04/07/1958	05/07/2018
LGT.CS	BETTINI	RENATO	15/08/1958	16/08/2018
LGT.CS	MAZZARO	MICHELE	25/08/1958	26/08/2018
LGT.CS	NARDULLI	RAFFAELE	16/12/1958	17/12/2018
LGT.CS	INGALISI	FILADELFO	19/05/1959	20/05/2019

LGT.CS	REGINE	BARTOLOMEO	23/08/1959	24/08/2019
LGT.CS	LA CROIX	MAURIZIO	01/09/1959	02/09/2019
LGT.CS	MARRA	GIOVANNI ANTONIO	28/11/1959	29/11/2019
LGT.CS	RICCA	FRANCESCO	26/12/1959	27/12/2019

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
BC.	ARMIERI	SALVATORE	07/04/1955	08/04/2015
BC.	FORTE	CORRADO	01/05/1955	02/05/2015
BC.	PIETRONI	ANTONIO	04/05/1955	05/05/2015
BC.	PULINA	GIOVANNI	04/05/1955	05/05/2015
BC.	RACIOPPO	SEBASTIANO	29/05/1955	30/05/2015
BC.	DISTASO	EMANUELE	01/06/1955	02/06/2015
BC.	PASSARO	ORAZIO	05/06/1955	06/06/2015
BR.	TERRIZZI	FRANCESCO	07/06/1955	08/06/2015
BC.	MARINELLO	PAOLO	15/07/1955	16/07/2015
BC.	D'AMORE	ANGELO	03/08/1955	04/08/2015
BC.	VICARIO	PARIDE	05/08/1955	06/08/2015
BC.	SALADINO	VITO	07/08/1955	08/08/2015
BC.	PASSERI	BENEDETTO	13/10/1955	14/10/2015
BC.	SPANO'	ROSARIO	29/10/1955	30/10/2015
BC.	DEL CONTE	GIUSEPPE	03/11/1955	04/11/2015
BC.	NAPOLI	ANTONIO	10/11/1955	11/11/2015
BC.	DI RENZO	NINO	25/11/1955	26/11/2015
BC.	LONGO	ANGELO RAFFAELE	01/12/1955	02/12/2015
BC.	GUALANO	GIACOMO	05/01/1956	06/01/2016
BR.	D'ABBIERI	GAETANO	30/01/1956	31/01/2016
BC.	PATERNOSTRO	EMANUELE	03/02/1956	04/02/2016
BC.	MICCICHE'	VINCENZO	04/02/1956	05/02/2016
BC.	ACQUAVIVA	VINCENZO	10/02/1956	11/02/2016
BC.	ELIA	FULVIO	15/02/1956	16/02/2016
BC.	PEZZOLLA	ONOFRIO GIACOMO	20/02/1956	21/02/2016
BC.	PADUANO	LUIGI	11/03/1956	12/03/2016
BC.	MONTORO	GERARDO	17/05/1956	18/05/2016
BR.	GARGIULO	DOMENICO	15/06/1956	16/06/2016

BR.	GUERRIERI	MICHELE	02/07/1956	03/07/2016
BC.	ESPOSITO	MASSIMO	21/07/1956	22/07/2016
BC.	DELLI PRISCOLI	DOMENICO	22/07/1956	23/07/2016
BC.	GUELFO	ELISEO	22/07/1956	23/07/2016
BC.	ZARA	GIOVANNI	22/08/1956	23/08/2016
BC.	SIMIONE	CLAUDIO	22/09/1956	23/09/2016
BC.	BIANCO	CIRO	25/09/1956	26/09/2016
BC.	NITTO	MARIO	05/10/1956	06/10/2016
BC.	BAGLIVI	WALTER	09/10/1956	10/10/2016
BC.	FEMMINILLI	VINCENZO	11/10/1956	12/10/2016
BC.	CAVALIERE	VENANZIO	16/10/1956	17/10/2016
BC.	SQUILLACE	NICOLA	30/11/1956	01/12/2016
BC.	PINNA	SERGIO	02/12/1956	03/12/2016
BC.	MAZZEI	LUIGI	06/01/1957	07/01/2017
BC.	MELIS	BRUNO	10/02/1957	11/02/2017
BC.	PANFILLA	LUIGI	12/02/1957	13/02/2017
BC.	TOCCI	PALMIRO	17/02/1957	18/02/2017
BC.	PECCE	PASQUALINO	28/02/1957	01/03/2017
BC.	GALLO	FRANCESCO	14/03/1957	15/03/2017
BC.	LEOMBRUNI	EMILIO	15/03/1957	16/03/2017
BC.	ANTICO	COSIMO PANTALEO	10/04/1957	11/04/2017
BC.	RIOCCI	DOMENICO FRANCESCO ORESTE	15/04/1957	16/04/2017
BC.	ESPOSTO	LUIGI	06/05/1957	07/05/2017
BC.	GIANNINO	ANTONIO	04/07/1957	05/07/2017
BC.	GIARRATANO	VINCENZO	15/07/1957	16/07/2017
BC.	BISCEGLIA	MATTEO	25/07/1957	26/07/2017
BC.	MARROCCO	DOMENICO	29/07/1957	30/07/2017
BC.	PEDA'	SAVERIO	01/09/1957	02/09/2017
BC.	STAMILE	GIULIANO	23/09/1957	24/09/2017
BC.QS	MARTINA	CLAUDIO	25/10/1957	26/10/2017
BC.	RUSSO	ROSARIO	06/11/1957	07/11/2017
BC.QS	MARIANI	LEONELLO	10/11/1957	11/11/2017
BC.QS	RIVOLI	BRUNO	20/12/1957	21/12/2017
BC.QS	COLETTA	NUNZIO	19/01/1958	20/01/2018
BC.QS	LANZONE	MICHELE	01/02/1958	02/02/2018
BC.QS	IANNICELLI	SALVATORE	05/02/1958	06/02/2018
BC.QS	SALVADORI	CLAUDIO	12/02/1958	13/02/2018
BC.QS	MASTROLONARDO	GIUSEPPE	14/03/1958	15/03/2018

BC.QS	SANVIDO	ROMEO	29/03/1958	30/03/2018
BC.QS	SOLAZZO	DOMENICO	18/04/1958	19/04/2018
BC.QS	PECA	ORONZO	13/05/1958	14/05/2018
BC.	CATANZARO	CLAUDIO	15/05/1958	16/05/2018
BC.QS	CENTONZE	ANGELO	01/06/1958	02/06/2018
BC.QS	BIANCO	SAVERIO	05/06/1958	06/06/2018
BC.QS	BRONZO	ANGELO	10/06/1958	11/06/2018
BC.QS	PETRUCCI	FRANCESCO	02/08/1958	03/08/2018
BC.QS	PISANO	PASQUALINO	06/08/1958	07/08/2018
BC.QS	PIZZOLANTE	LUIGI ROCCO	10/09/1958	11/09/2018
BC.QS	ORSINI	ROSARIO	11/09/1958	12/09/2018
BC.	RIZZO	DONATO	06/10/1958	07/10/2018
BR.	FILOCAMO	VINCENZO	10/10/1958	11/10/2018
BC.QS	GIUGNO	DOMENICO	19/10/1958	20/10/2018
BC.QS	TILOTTA	MARIO	27/10/1958	28/10/2018
BC.QS	GENCARELLI	CARMINE	06/12/1958	07/12/2018
BC.QS	CALABRO'	STEFANO	07/01/1959	08/01/2019
BR.	NICASTRO	ANGELO	24/01/1959	25/01/2019
BR.	MAGNO	GIORGIO	02/03/1959	03/03/2019
BC.QS	VERGARA	SOSSIO	18/03/1959	19/03/2019
BC.QS	DI SANTO	LUIGI	25/04/1959	26/04/2019
BC.QS	SACCO	ROSARIO	24/05/1959	25/05/2019
BC.QS	DRAGONE	ANTONIO	06/06/1959	07/06/2019
BC.QS	DAQUINO	ANTONIO	28/08/1959	29/08/2019
BC.	FOTI	DOMENICO ANTONIO	01/09/1959	02/09/2019
BC.QS	MORRIELLO	GREGORIO	05/10/1959	06/10/2019
BC.QS	GENGA	ANTONIO	04/11/1959	05/11/2019
BR.	LIPANI	FILIPPO EMANUELE	07/11/1959	08/11/2019
BC.QS	DEL BUONO	GAETANO	08/11/1959	09/11/2019

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
BC.	BARRECA	NATALE GIUSEPPE	18/03/1955	19/03/2015
BC.	RIZIO	SALVATORE MARIANO	27/05/1955	28/05/2015
BC.	MONACHESE	ORESTE AGOSTINO	28/08/1955	29/08/2015
BC.	FIZZOTTI	PIETRO	31/10/1955	01/11/2015
BC.	GUIDA	PASQUALE	04/12/1955	05/12/2015
BC.	GAMBINO	GIROLAMO	11/02/1956	12/02/2016
BC.	SOMMA	GIUSEPPE	08/10/1956	09/10/2016
BC.	DE PASQUALE	FELICE	15/12/1956	15/12/2016
BC.	DE NARDIS	GIUSEPPE	07/05/1957	08/05/2017
BC.	GRAZIOLI	ANGELO	25/06/1957	26/06/2017
BC.QS	BUSCEMA	GIUSEPPE	23/03/1959	24/03/2019

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
AP.SC.	ADAMI	MAURO	16/06/1955	17/06/2015
AP.SC.	GUARDATO	VINCENZO	10/03/1956	11/03/2016
AP.SC.	SCIARRONE	ADOLFO	23/01/1957	24/01/2017
AP.SC.	SPATOLA	SALVATORE	12/04/1957	13/04/2017
AP.SC.	BISCUOLA	GIAMPAOLO	10/06/1957	11/06/2017
APS.QS	LINGUANTI	EUGENIO	17/11/1957	18/11/2017
APS.QS	LUCIERI	FRANCESCO	04/10/1958	05/10/2018
APS.QS	RUBINO	VINCENZO	06/02/1959	07/02/2019
APS.QS	VISINONI	ROBERTO	06/05/1959	07/05/2019
APS.QS	MONACA	SALVATORE	02/09/1959	03/09/2019
APS.QS	LONGO	SEBASTIANO	16/11/1959	17/11/2019

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
AP.SC.	COCCO	ALDO	31/07/1955	01/08/2015
AP.SC.	RAO	MARCELLO	24/04/1956	25/04/2016
APS.QS	MARTELLUCCI	ERASMO	28/03/1959	29/03/2019

20A02124

MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione della sanzione ai Comuni di Goro e Savignano Irpino per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017 e la restituzione delle somme eccedenti per le due rate già irrogate con i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019.

Si comunica che in data 1° aprile 2020 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente la rideterminazione della sanzione ai Comuni di Goro e Savignano Irpino per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017 e la restituzione delle somme eccedenti per le due rate già irrogate con i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale Finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_01-04-2020-02.pdf.

20A02118

Disapplicazione della sanzione ai Comuni di Marzi e Montelapiano per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Si comunica che in data 1° aprile 2020 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione ai Comuni di Marzi e Montelapiano per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale Finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl 01-04-2020.pdf.

20A02119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 227/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 dicembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003464/COM-L-175 del 19 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 227/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 10 dicembre 2019, concernente la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo di cui alla tabella B del regolamento unitario.

20A02088

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – gestione sostitutiva dell'AGO – in data 28 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003754/PG-L-107 del 24 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'AGO - in data 28 gennaio 2020, concernente la rivalutazione annuale del limite di pensione cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, secondo l'adeguamento al costo della vita - anno 2020.

20A02089

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – gestione sostitutiva dell'AGO – in data 28 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003656/PG-L-106 del 23 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'AGO - in data 28 gennaio 2020, concernente la rivalutazione annuale degli scaglioni reddituali relativi all'attribuzione della percentuale di pensione di reversibilità, secondo l'adeguamento al costo della vita - anno 2020.

20A02090

Approvazione della delibera n. 176 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 16 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003160/OSI-L-106 del 12 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 176 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI in data 16 novembre 2019, recante: «Testo unico in materia di assistenza a favore di soggetti disabili assistiti dalla fondazione: adeguamento testo alle modifiche statutarie e regolamentari».

20A02091

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – gestione sostitutiva dell'AGO – in data 28 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003295/PG-L-105 del 17 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'AGO - in data 28 gennaio 2020, concernente la rivalutazione annuale delle pensioni secondo le disposizioni di legge.

20A02092

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto dott.ssa Annapaola Porzio a commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2020, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020 al n. 906 e registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 2020 al n. 470, il prefetto dott.ssa Annapaola Porzio, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è confermato, senza soluzione di continuità, fino al 30 settembre 2020, nell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

20A02134

Nomina del prefetto dott.ssa Silvana Riccio a commissario straordinario per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2020, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 marzo 2020 al n. 193 e registrato alla Corte dei conti in data 19 marzo 2020 al n. 498, il prefetto dott.ssa Silvana Riccio, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è nominata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino al 1° marzo 2021, nell'incarico di commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

20A02135

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-098) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.